

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3015/79 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1979

**recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1725/79 e (CEE) n. 1726/79 per quanto concerne la messa in applicazione delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che taluni Stati membri non hanno ancora potuto passare all'attuazione delle disposizioni amministrative necessarie all'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di talune nuove modalità previste nel regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli<sup>(3)</sup>, nonché degli adeguamenti di alcuni altri regolamenti, previsti nel regolamento (CEE) n. 1726/79<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2349/79<sup>(5)</sup>; che è quindi opportuno rinviarne di due mesi l'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1725/79 è sostituito dal testo seguente:

*• Articolo 11*

Il regolamento (CEE) n. 990/72 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 1980.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980. Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1980 ».

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1726/79 è sostituito dal testo seguente:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 10.

(5) GU n. L 269 del 26. 10. 1979, pag. 14.

*• Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Esso si applica, per quanto riguarda:

— le modifiche del regolamento (CEE) n. 1624/76 e cioè:

a) il nuovo testo dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento, al latte scremato in polvere per il quale le formalità doganali di esportazione sono espletate a partire dal 1° marzo 1980;

b) il nuovo testo dell'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento, al latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti nello Stato membro destinatario a partire dal 1° marzo 1980; tuttavia, per quanto concerne le disposizioni relative al controllo del latte scremato in polvere allo stato naturale o incorporato in una miscela, le disposizioni vigenti il 29 febbraio 1980 continuano ad applicarsi quando trattasi di prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate prima del 1° marzo 1980;

— le modifiche del regolamento (CEE) n. 368/77, ai prodotti venduti a titolo di gare particolari il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è posteriore al 1° marzo 1980;

— le modifiche del regolamento (CEE) n. 443/77, ai prodotti acquistati in un periodo di vendita il cui termine ultimo è posteriore al 1° marzo 1980;

— le modifiche del regolamento (CEE) n. 1844/77, al latte scremato in polvere denaturato a partire dal 1° marzo 1980, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---